

**TRIBUNALE DI CITTÀ**

**SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

proposto da:

DOTT. **TIZIO**, nato a Città (PD) il 0.0.1900 e residente in via X a XY (PD), di seguito il “Ricorrente” o il “Dottore” (**doc. 1: documento di identità**), rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente ricorso, dall’avv. Sempronio (c.f. XXXXXXXXXXXX – pec [sempronio@ordineavvocatipadova.it](mailto:sempronio@ordineavvocatipadova.it) – fax 0000000000 ) del Foro di Padova, con domicilio eletto nel suo studio in Corso XX, n. 0 – 35122 Padova,

- ricorrente -

contro:

**ENTE PUBBLICO ALFA** (c.f. XXXXXXXXXXXX), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in via Tal dei Tali, n. 0 – 35122 Padova (PD), di seguito anche “Ente pubblico”, senza ulteriori specificazioni,

- resistente -

\* \* \*

In punto di:

accertamento della illegittimità/illiceità della mancata corresponsione da parte dell’Ente pubblico della indennità da ferie non godute e condanna al pagamento della medesima indennità.

\* \* \*

**FATTO**

1. Dal 2007 al 2013 il Dott. TIZIO ha prestato la propria attività di impiegato alle dipendenze dell’Ente pubblico Alfa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadramento nella categoria C, posizione

economica C1, area amministrativa (**doc. 2: contratto di lavoro Ente pubblico**).

2. Il rapporto di lavoro è iniziato il 18 marzo 2007, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del contratto, ed è cessato nel 2013 a seguito del superamento, da parte del ricorrente, di un concorso presso l'Ente Pubblico Beta (d'ora in poi, "Beta").

A seguito della deliberazione di assunzione da parte del Direttore Generale dell'Ente Pubblico Beta del 16.12.2012, il nuovo rapporto di lavoro è iniziato il 20 gennaio 2013, secondo quanto stabilito dall'art. 1 del relativo contratto a tempo indeterminato (**doc. 3: contratto di lavoro Beta**), e certificato dalla stessa Beta (**doc. 4: certificazione di servizio**).

Contestualmente, l'Ente pubblico Alfa ha collocato il Dottore in aspettativa senza assegni. Il 4 ottobre 2013, a seguito della comunicazione della conferma in ruolo da parte di Beta, l'Ente pubblico ha disposto la cessazione definitiva dal servizio, a far data dal 19 gennaio 2013, per assunzione presso altro ente (**doc. 5: decreto cessazione dal servizio**).

3. Nel corso del rapporto di lavoro con l'Ente pubblico, il ricorrente non ha potuto godere di tutti i giorni di ferie maturati, tant'è che a termine dell'ultimo anno solare lavorato per intero, il 2012, il conteggio delle ferie non godute ammontava a 80 giorni (**doc. 6: Scheda rilevazione presenze dicembre 2012**). Siccome i giorni di ferie maturati nel 2012 sono stati smaltiti dal ricorrente nel corso di quello stesso anno (**doc. 6: Scheda rilevazione presenze dicembre 2012**), è evidente che **questi 80 giorni di residuo sono ferie maturate sino al 31.12.2011**.

4. Nonostante il Dottore abbia informato tempestivamente il datore di lavoro della vincita del concorso presso Beta, l'Ente pubblico Alfa non si è minimamente preoccupato di farle smaltire l'ingente carico di ferie non godute accumulato negli anni. Così, alla cessazione del rapporto, il ricorrente non ha potuto far altro che richiedere all'Amministrazione il pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute. L'Ente

pubblico, però, si è rifiutato di pagare, adducendo la sussistenza del divieto di monetizzazione di cui al d.l. 6.7.2012, n. 95 (convertito con modificazioni nella l. 7.8.2012, n. 135). A nulla è valsa la successiva diffida dello scrivente patrocinio (**doc. 7: diffida 12.3.2014**, con annessa *attestazione di ricezione fax e ricevuta di ritorno racc. a/r*).

Il comportamento tenuto dall'Ente pubblico è illecito/illegittimo per le seguenti ragioni di

\* \* \*

### **DIRITTO**

In relazione ai fatti esposti, deve censurarsi come vero e proprio inadempimento contrattuale (*ex art. 1218 c.c.*) la condotta dell'Ente pubblico che non si è in alcun modo premurato di garantire al ricorrente, in pendenza del rapporto di lavoro, una corretta, regolare e progressiva consumazione delle ferie maturate, consentendo alla stessa la giusta alternanza tra lavoro e riposo.

Il comportamento più grave, tuttavia, è stato tenuto dall'Amministrazione resistente in occasione della cessazione del rapporto con il Dott. Tizio, quando essa si è rifiutata di liquidare l'indennità per ferie non godute opponendo alla giusta richiesta del ricorrente un rinvio a divieti normativi, tanto infondato quanto pretestuoso.

Nel caso del ricorrente, infatti, il residuo ferie accertato all'esito del rapporto – come si è dimostrato *supra* - è costituito da ferie maturate sino al 31.12.2011, ossia quando il regime normativo di riferimento era dettato dall'**art. 10, comma 2, del d.lgs. 8.04.2003, n. 66 (in ricezione dell'art. 7, comma 2, della direttiva n. 1993/104/CE)**.

Con chiarezza esemplare la menzionata disposizione normativa prevedeva: il periodo minimo di ferie annuali, pari a quattro settimane, "*non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di **risoluzione del rapporto di lavoro***".

Conformemente disponeva l'art. 28, comma 15, del CCNL 16.10.2008 comparto Ente pubblico, laddove (tuttora) prevede che si paghino le ferie non godute “*all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro*”.

La *ratio* del legislatore di allora era chiara: impedire che il lavoratore che si trovasse impossibilitato a usufruire “in natura” delle ferie residue, a causa della cessazione del rapporto di lavoro, vedesse irrimediabilmente leso il suo diritto alle ferie.

La giurisprudenza interpretava senza tentennamenti tale divieto di monetizzazione nel senso di ritenere doveroso il versamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che il datore di lavoro non provasse il rifiuto del dipendente rispetto alla loro formale assegnazione (v. Cass., 19.10.2000, n. 13860; Cass., 3.8.2001, n. 10759; Cass., 21.5.2002, n. 7451; Cass., 15.02.2003, n. 2326; Cass., 25.10.2005, n. 20662; Cass., 30.1.2006, n. 2016, dove si legge che solo l'irragionevole rifiuto del lavoratore di accettare ogni soluzione offerta dal datore di lavoro vale ad estinguere il diritto alle ferie ed alle consequenziali indennità risarcitorie).

Nel caso di specie, l'Ente pubblico si è rifiutato di pagare al ricorrente le ferie maturate entro l'anno 2011, richiamando l'art. 5, comma 8, d.l. 6.07.2012, n. 95 (convertito con modificazioni nella l. 7.08.2012, n. 135), ai sensi del quale il divieto di monetizzazione ferie “*si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età*”.

Tale norma, però, non può che sottostare ai principi generali in materia di successione delle leggi nel tempo, ed in particolare al divieto di retroattività di cui all'art. 11 delle preleggi al codice civile.

Il divieto in essa contenuto è **entrato in vigore il 7.07.2012**, e, pertanto, non si applica alle ferie maturate in precedenza.

Questo assunto è stato anche confermato – e difficilmente sarebbe stato possibile il contrario (stante il dovuto rispetto ai principi generali dell'ordinamento) – dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Nella propria **nota n. 32937 del 5.08.2012**, infatti, il menzionato Dipartimento si è espresso in questo senso, sottolineando come *“pur dopo la nuova normativa, debbano ritenersi salvaguardate tutte quelle situazioni che si sono definite prima della sua entrata in vigore, poiché, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non è stata esplicitamente prevista” (doc. 9).*

Di più, nella già citata nota del 5.08.2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica evidenzia, in un inciso che si attaglia perfettamente al caso del ricorrente, che *“la preclusione alla monetizzazione non riguarda le situazioni in cui le giornate di ferie sono state maturate prima della entrata in vigore della predetta disposizione e ne risulti impossibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto o a causa della sospensione del rapporto di lavoro cui segua la sua cessazione (ad esempio i casi di collocamento in aspettativa per lo svolgimento del periodo di prova presso altra amministrazione a seguito della vincita di un concorso)”*.

Sul punto non può che denunciarsi il comportamento gravemente contrario ai doveri di buona fede e correttezza contrattuali, di cui agli artt. **1175 e 1375 c.c.**, tenuto dall'Ente pubblico una volta resa edotto dal Dott. Tizio del superamento del concorso presso l'Beta.

Deve ricordarsi, infatti, che l'Amministrazione resistente, non solo si è illegittimamente rifiutata di monetizzare le ferie non godute, ma non si è neppure adoperata per far sì che il ricorrente usufruisse “in natura” di quei riposi nell'intervallo di tempo a disposizione tra la vittoria del concorso e l'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, limitando poi la quota da liquidare a titolo di indennizzo.

Tornando a considerare l'inapplicabilità del divieto di cui **all'art. 5 d.l. 95/2012** al caso di specie, sembra opportuno, poi, rammentare che l'orientamento a favore della irretroattività delle disposizione *de qua* è stato ampiamente condiviso anche all'interno della pubblica amministrazione: dapprima dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS,

che ha espresso il proprio avviso con **nota n. 77389 del 14.09.2012** (**doc. 10**); da ultimo, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, difeso dalla Avvocatura dello Stato, intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale intentato contro il divieto in parola (v. C. **Cost. sent. interpretativa di rigetto del 23.03.2016, n. 95**).

Non sarà inutile, infine, osservare che nel medesimo senso era stato risolto l'analogo problema interpretativo postosi con l'entrata in vigore del divieto di cui al d.lgs. n. 66/2003, del quale si richiede l'applicazione nel caso di specie.

Con la **circolare n. 8 del 3.03.2005**, difatti, il Ministero del Lavoro in allora aveva affermato che l'impossibilità di sostituire il godimento delle ferie con la corresponsione dell'indennità sostitutiva era operante **per la quota di ferie maturata a partire dal giorno dell'entrata in vigore del decreto legislativo**, ossia dal 29.04.2003 (**doc. 11**).

Più in generale deve osservarsi che la necessità di monetizzare le ferie non godute all'esito del rapporto di lavoro era (ed è) imposta dalla considerazione della funzione di tale indennità, che è quella di compensare il danno costituito dalla perdita dei beni costituzionalmente garantiti al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è preordinato: il riposo e il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore, con la conseguente possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali e di svolgere attività ricreative o simili. Quello alle ferie è un diritto irrinunciabile, garantito: **i**) dalla Carta fondamentale (**art. 36, comma 3**); **ii**) dalle fonti internazionali (**Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10.4.1981, n. 157**); **iii**) dalle fonti europee (**art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; direttiva 23.11.1993, n. 93/104/CE del Consiglio**, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella **direttiva n. 2003/88/CE**).

Tra le fonti europee, merita una speciale menzione anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Essa, infatti, si è più volte soffermata sulla corretta interpretazione da attribuire all'art. 7, comma 2, della direttiva n. 2003/88/CE. Tale norma, recepita dal nostro art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, ripete letteralmente quanto contenuto nel vecchio art. 7, comma 2, della precedente direttiva 1993/104/CE, che era stato a sua volta recepito nell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 66/2003: *“Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”*.

Secondo la Corte, tale norma prevede che il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per evitare che, a causa dell'impossibilità di godere del dovuto riposo, egli non riesca in alcun modo a beneficiare del diritto alle ferie, neppure in forma pecuniaria (v. sentenze del 20 gennaio 2009, *Schultz-Hoff e a.*, C 350/06 e C 520/06, EU:C:2009:18, punto 56; del 3 maggio 2012, *Neidel*, C 337/10, EU:C:2012:263, punto 29, nonché del 12 giugno 2014, *Bollacke*, C 118/13, EU:C:2014:1755, punto 17).

Di più, secondo la Corte, tale norma non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato (sentenza del 12 giugno 2014, *Bollacke*, C 118/13, EU:C:2014:1755, punto 23).

In questo solco si colloca pure la recentissima sentenza del 20 luglio 2016, n. C.-341/15, resa nei confronti dell'Austria. In questo caso, la Corte, riconoscendo illegittima la legge nazionale contraria, ha attribuito il diritto all'indennità pecuniaria per le ferie annuali residue ad un lavoratore che, prima del pensionamento, non ne aveva goduto a causa di una malattia.

Anche da ultimo la CGUE ha confermato, dunque, il costante e solido orientamento in favore del lavoratore nelle fattispecie che contemplano la tutela del diritto alle ferie.

Con riferimento alla quantificazione della indennità spettante al ricorrente, si fa presente che l'art. 28, comma 15, del vigente CCNL 2006-2009 (parte normativa) dispone che i periodi di ferie non goduti vengano pagati in base al trattamento economico indicato al comma 1, ossia alla "normale retribuzione". In conformità al vigente CCNL 2008-2009 (parte economica), per la categoria ricoperta dal ricorrente nell'Ente, ossia la categoria C, in posizione economica 2, **il parametro da applicarsi è il compenso di € 53,15/giorno**, come, peraltro, chiarito al ricorrente dalla stessa amministrazione dell'Ente pubblico (appositamente interpellata). Moltiplicando tale valore per gli 80 giorni di ferie residui, **la somma di denaro di cui l'Ente pubblico risulta debitrice è pari ad € 4.252,00.**

\* \* \*

**P.Q.M.**

Tutto ciò esposto, il sottoscritto procuratore chiede che Codesto Giudice, in esito agli adempimenti di rito e fissata dunque udienza per la trattazione della presente controversia, voglia pronunciarsi sulle seguenti

### **CONCLUSIONI**

#### **Nel merito:**

accertarsi e dichiararsi l'illiceità/illegittimità dell'inadempimento dell'Ente pubblico e per l'effetto condannarsi l'Ente pubblico a pagare l'indennità sostitutiva dei 80 giorni di ferie non godute, pari alla somma di € 53,15/giorno per 80 giorni, per un totale di € 4.252,00, più interessi legali e rivalutazione monetaria maturata, o pari alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a seguito di eventuale esperimento di CTU contabile.

Spese, competenze e contributo unificato rifiutati.

\*

#### **In via istruttoria:**

Nella non creduta ipotesi in cui il giudice ritenesse di dover procedere ad un diverso conteggio delle ferie, disporsi idonea CTU contabile.



Si depositano i seguenti documenti, con riserva di produrne di ulteriori:

- 1) Documento di identità del ricorrente
- 2) Contratto di lavoro con l'Ente pubblico Alfa
- 3) Contratto di lavoro con l'Ente pubblico Beta
- 4) Certificazione di servizio Beta
- 5) Decreto di cessazione dal servizio Ente Pubblico Alfa
- 6) Scheda di rilevazione presenze dicembre 2012
- 7) Diffida 12.3.2014
- 8) Scheda di rilevazione presenze gennaio 2013
- 9) Nota Dipartimento della Funzione Pubblica del 5.08.2012 n. 32937
- 10) Avviso Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS n. 77389 del 14.9.2012
- 11) Circolare Ministero del Lavoro n. 8 del 3.03.2005
- 12) CCNL applicabile (parte normativa 2006-2009, parte economica 2008-2009)

\*

*Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulle spese di giustizia di cui agli artt. 9, 13, 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che trattasi di controversia individuale di lavoro e concernente rapporti di pubblico impiego di valore pari ad € 4.252,00, pertanto il contributo unificato dovuto e versato ammonta alla metà di quello previsto per il processo civile ordinario, ossia ad € 49,00 (quarantanove/00).*

Padova, 9.11.2016

Avv. Sempronio